

Provvedimento del Conservatore  
n. 11 in data 05/05/2022

**OGGETTO : AVVIO E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI PERSONE EX ART. 3 DEL D.P.R. 247/2004.**

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.P.R. n. 247/2004, che regolano la cancellazione d'ufficio delle società di persone che si trovano nelle seguenti situazioni:

- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- mancanza del codice fiscale;
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga;

ritenuto di individuare quali indizi di inattività delle società la compresenza del mancato pagamento del diritto annuale e la mancata presentazione di istanze al registro delle imprese e di dichiarazioni fiscali per più di tre anni, e/o la chiusura della partita IVA;

richiamato l'art. 40, comma 1, del D.L. 76/2020, che dispone inoltre che, prima di provvedere alla cancellazione delle società di persone, l'ufficio verifichi altresì tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, il Conservatore sospenda il procedimento e rimetta gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

richiamata la propria determinazione n. 8 in data 11 aprile 2022 con la quale, tra l'altro, venivano fissate le modalità operative per le comunicazioni di avvio e conclusione dei procedimenti di cancellazione d'ufficio discendenti da varie norme, tra cui il sopra citato D.P.R. n. 247/2004;

considerato che, per le società di cui all'elenco allegato, si è riscontrata, oltre che la sussistenza di una delle condizioni sopra riportate per l'avvio del procedimento di cancellazione, la presenza di beni immobili registrati intestati alla società, per cui si rende necessario avviare e sospendere il procedimento di cancellazione d'ufficio, e trasmettere i relativi atti al Presidente del Tribunale;

DISPONE

1. l'avvio e la sospensione, per le ragioni riportate in premessa, del procedimento di

cancellazione delle società di persone presenti nell'elenco allegato alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/07;

2. la trasmissione degli atti ad esse inerenti al Presidente del Tribunale di Aosta, per le determinazioni conseguenti;
3. l'annotazione nel Registro delle imprese, per ciascuna società interessata dell'avvio e della trasmissione sopra riportate.

All. n. 1

IL RESPONSABILE  
DELL'ISTRUTTORIA  
NARDON Claudia

IL CONSERVATORE  
  
firmato digitalmente  
NARDON CLAUDIA